



Città metropolitana e piano strategico

1. L'esperienza dei piani strategici comunali e provinciali

Per la prima volta una legge, la legge n. 56/2014, nell'elencare le funzioni fondamentali della città metropolitana (in seguito anche CM), parla di piano strategico (art. 1, comma 44, lett. a). L'uso dell'espressione piano strategico si è recentemente diffusa nei settori più diversi. Possiamo dire in prima approssimazione che il piano strategico di un ente territoriale è un atto amministrativo di programmazione in cui si definiscono gli obiettivi fondamentali della successiva azione amministrativa. Inoltre, poiché in alcuni comuni capoluogo di regione (Torino, Venezia, Bologna, ad esempio), si è svolta un'esperienza di piani strategici su iniziativa dell'amministrazione locale, ci sentiamo autorizzati ad esaminare di cosa si è trattato, non potendosi escludere che quando il legislatore ha introdotto per le città metropolitane il piano strategico, abbia fatto implicitamente riferimento anche all'idea di piano strategico così come coltivata in alcuni grandi comuni. Il riferimento rilevante – come poi diremo - è al metodo o processo di analisi, di rilevazione degli obiettivi e di individuazione delle risorse, certo non alla natura volontaria e pattizia del piano, che nelle esperienze di riferimento resta in capo alla comunità (in forma di Associazione) dei soggetti che lo hanno costruito, senza che l'amministrazione locale che pure ne è la promotrice, lo assuma come proprio o ne sia in qualche forma istituzionalmente impegnata (significativa al riguardo, per fare un solo esempio, la delibera di Giunta comunale di Venezia n. 70/2003 che "prende atto" su proposta dell'Assessore alla Pianificazione strategica delle linee di indirizzo e dei contenuti delle linee strategiche del Piano).

I piani strategici che sono stati formulati e poi riformulati o aggiornati, hanno tutti in comune di essere frutto del lavoro e delle proposte di una pluralità di soggetti organizzati della società, che interagiscono con l'Ufficio di piano che rappresenta l'amministrazione locale. Nel caso di Venezia si sono contati 70 tra Enti e Istituzioni che hanno collaborato in una Associazione; nel caso di Torino l'Associazione ha 85 soci, espressione delle principali forze economiche, culturali e sociali, pubbliche e private, del torinese. Il metodo è quindi di governance, fuoriuscendo dalle strutture decisionali del Comune capoluogo o di Comune e Provincia. La prospettiva temporale è medio lunga e il processo decisionale è concepito come continuo, per aggiornamenti e approssimazioni successive. Il territorio considerato non è, tranne nel caso di Bologna, quello che poi il legislatore statale indicherà come metropolitano. Anche se né Torino, né Venezia considerano soltanto il comune capoluogo. Il caso di Bologna è come metodo il più avanzato. Coinvolge da subito la Provincia e quindi da subito l'intero territorio metropolitano. Il lavoro – che è durato un anno e mezzo ed oltre - ha prodotto, dopo varie selezioni, 66 progetti (articolati nelle loro specificità, quadro economico, sostenibilità, collegamenti con altri progetti) che il comitato promotore ha sottoscritto. Sintetizzando, è il prodotto di una progettazione collettiva, ma saldamente guidata dal soggetto pubblico e tenuta con i piedi per terra (fattibilità, risorse); riguarda qualsivoglia iniziativa ed attività, essendo guidato soltanto dalle esigenze delle prospettive di sviluppo. E' di medio-lungo periodo. Può fondarsi anche su sinergie pubblico-privato. Richiede per la sua attuazione strumenti pattizi, convenzioni. E l'adeguamento volontario degli enti locali coinvolti, ad iniziare da comune capoluogo e provincia, nei loro atti programmatori codificati, nei relativi bilanci, in tutte le possibili iniziative attuative.



Con obiettivi e tipologie diverse piani strategici sono stati redatti anche da alcune province di regioni ordinarie (Padova, Treviso), per la cui valutazione rinviamo a M. BORTOLIN, F. DOTTO, R. GONZO, *Il piano strategico per una politica delle aree vaste*, in MESSINA P. s SALVATO M. (a cura di), *Dalla città alle reti urbane. Politiche per progettazione di aree vaste a confronto*, Padova, Clup, 2007.

Fin qui, l'esperienza dei piani strategici. Che cosa cambia con la loro previsione in capo alla città metropolitana? La novità, come vedremo, non è tanto nell'efficacia giuridica che la legge assegna al piano, quanto nei suoi destinatari. Detto altrimenti, nell'aver assegnato un piano di questo contenuto e di questa efficacia ad un ente "complesso" come la CM ed insieme unitario, essendo governato nei suoi diversi livelli dagli stessi amministratori, in un medesimo circuito decisionale (L. VANDELLI, *Una svolta per il sistema della autonomie*, in L. VANDELLI, *Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni*, Maggioli Editore, 2014).

Modalità e procedure sono interamente affidate alle norme statutarie ed eventualmente regolamentari. Infatti lo Statuto delle Città metropolitane non è ingabbiato in un sistema dettagliato di norme, ed anche in questo caso lascia largo spazio alle decisioni statutarie.

2. Il piano strategico metropolitano come atto amministrativo

Il comma 44, nell'introdurre, come prima tra le funzioni fondamentali della città metropolitana, l'adozione e l'aggiornamento annuale di un piano strategico triennale dell'intero territorio metropolitano, lo definisce "atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza". Non si tratta dunque di qualche cosa di analogo – più complesso e più esteso – alle linee programmatiche del sindaco (art. 46, comma 3 del TUEL), che è atto politico e dal quale discende soltanto la sua responsabilità politica.

Con la previsione dell'obbligo di adottare un piano strategico, come funzione fondamentale, il legislatore ha voluto due cose: a) costringere a individuare e formulare la propria visione della trasformazione metropolitana e le proprie linee di intervento; b) evitare che una visione vi sia ma implicita, leggibile soltanto a posteriori. Al contrario questa visione deve essere resa esplicita, conoscibile e, una volta fissata, è vincolante.

E' un atto che contiene le scelte politiche fondamentali, ma non è un atto politico^[1]. E' un atto di piano, e come tale è un atto amministrativo, che si distingue dagli altri atti amministrativi per il suo contenuto di alta amministrazione. E' un atto giustiziabile, sempre che vi sia un interesse concreto ed attuale alla sua contestazione; che va motivato, come tutti gli atti amministrativi (legge 241/1990 e succ. mod.) e pubblicato. La sua disciplina sarà contenuta nello Statuto ed eventualmente in successivi regolamenti. Non essendovi un modello cui attenersi, lo Statuto avrà ampia libertà nel dettarne la disciplina, sia quanto al contenuto, sia al procedimento di formazione e approvazione.



Quanto al contenuto, è evidente che non ha, non deve avere, un carattere settoriale, può quindi toccare tutte le materie in cui la CM ha proprie competenze. Su questo ritorneremo.

Se questo è quanto si desume dal comma 44, art. 1, della legge 56, va subito aggiunto che la programmazione strategica non è una assoluta novità rispetto alle più recenti norme sulla programmazione degli enti locali.

3. Rapporto tra la pianificazione strategica del comma 44, lett. a) e il Documento unico di programmazione del d. lgs 118/2011 e succ. mod. Il problema della durata triennale

Infatti, con riferimento all'esercizio 2016 e successivi i comuni sono ora tenuti a redigere il Documento unico di programmazione, che ha carattere generale e costituisce appunto la guida strategica ed operativa dell'ente. Il DUP sostituisce la relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale (v. art. 170 TUEL), che nella prassi è stata per lo più un prodotto informatico del bilancio, in vece di un vero atto di indirizzo per il bilancio previsionale.

Il Documento unico di programmazione è a tutti gli effetti un piano strategico; si compone infatti di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Il Documento unico di programmazione costituisce – dice la norma - atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Quanto alla sua efficacia, nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono *coerenti* con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Dunque tutti i comuni (che superano dimensioni minime) sono (saranno, a decorrere dal prossimo anno) tenuti ad adottare un piano strategico, e non di durata triennale, bensì per l'intero mandato. Non avrebbe potuto darsi che la città metropolitana ne fosse priva. Anche in assenza di una previsione specifica della legge, per regola generale alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (art. 1, comma 50, della legge n. 56/2014), con la conseguenza che anche la città metropolitana avrebbe dovuto avere il suo DUP.

E' quindi opportuno che lo Statuto faccia esplicito riferimento al collegamento tra piano strategico e la sezione strategica del DUP. Senza scendere in dettagli, possiamo dire che il piano strategico della CM, in quanto atto chiamato a guidare l'azione successiva della città metropolitana, è destinato a tradursi nella sezione strategica del DUP.

Con questo non si vuole concludere che il piano strategico del comma 44, lett. a) non è altro che il DUP comunale. Affatto. Il piano strategico resta un atto a sé, differenziato dal DUP - Sezione strategica, dato che la sua efficacia si esplica anche nei confronti dell'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel territorio della CM, sia con riferimento alle competenze loro proprie, sia a quelle delegate o assegnate dalla Regione. In questo la sua



particolare rilevanza, in quanto costituisce la guida dell'azione amministrativa nell'intero territorio metropolitano.

Un piano così delineato che prospettiva temporale deve avere? Sembra evidente che non può essere pensato soltanto come un piano triennale. Il carattere della visione non può essere che di lungo termine, almeno decennale.

Una soluzione possibile potrebbe essere così articolata: un piano di lungo periodo, che avrà natura di documento politico; e un piano/atto amministrativo, avrà la durata di legge. Questa articolazione in due documenti di diverso valore (documento politico/atto amministrativo), lungi dall'essere un difetto, potrebbe essere una garanzia di concretezza e fattibilità. Le possibili correzioni sono poi giustamente annuali.

E qui ci si scontra con la diversa previsione dell'art. 170 del TUEL, cioè con la diversa durata (quinquennale) del DUP e della sua Sezione strategica, che si applica anche alle CM per effetto del comma 60, art. 1 della legge 56. Sarebbe preferibile stabilire che il piano strategico/atto amministrativo abbia la durata del mandato, ed entri quindi a comporre la Sezione strategica del DUP, se non fosse che occorre tener conto dei suoi effetti nei confronti dei comuni metropolitani. Da questo punto di vista una durata quinquennale o quasi può creare problemi? Meglio forse differenziare tra il piano strategico con efficacia triennale per i destinatari diversi dalla stessa CM, mentre quest'ultima sarà necessariamente tenuta ad adottare un DUP strategico di mandato? Comunque un pasticcio da risolvere.

4. Il procedimento di formazione del piano strategico: una partecipazione qualificata e il rapporto con i comuni

Ma è il procedimento l'aspetto più rilevante. A tale proposito l'ordinamento dispone del modello con cui per molto tempo si sono approvati i piani territoriali. Alla fase di indagine e studio con l'ausilio di esperti segue l'adozione da parte dell'organo consiliare di un testo, che viene pubblicato per un lungo periodo e nei confronti del quale tutti possono proporre osservazioni. Nella fase successiva l'ente esamina le osservazioni, contro-deduce o accoglie. Il procedimento può concludersi qui, con l'approvazione finale e successiva pubblicazione. Oppure segue la trasmissione ad un altro soggetto cui è rimessa l'approvazione finale. Questa procedura si svolge totalmente all'interno dell'ente competente alla formazione dell'atto, anche se per altro verso la si può dire "partecipata". La consultazione degli esperti è guidata dalla giunta, le osservazioni si presentano su di un testo già interamente formato, con modeste possibilità di cambiamento. Nessuna partecipazione della società civile organizzata è richiesta nella fase di formazione delle decisioni.

Nulla impone che il procedimento di deliberazione del piano strategico sia di questo tipo. Anzi, le esperienze precedenti di formazione di piani strategici, sia pure di diversa natura perché non regolate dalla legge, inducono piuttosto ad un procedimento molto diverso. L'uso dell'espressione piano strategico fa pensare che il legislatore abbia voluto richiamare l'esperienza dei piani strategici comunali, la cui caratteristica essenziale sta proprio nelle modalità di individuazione del loro contenuto. Sarebbe eccessivo dire che vi è una doverosità in



tal senso, ma si può dire almeno che l'individuazione guidata e concordata dei contenuti di un piano strategico è in sintonia con un indirizzo legislativo che si è ampiamente manifestato in un settore fondamentale, quello del governo del territorio. E che a maggior ragione dovrebbe applicarsi qui. In cui all'autoreferenzialità della decisione autoritativa si va sostituendo – in nome e a tutela della trasparenza e dell'effettività delle previsioni di piano - una modalità partecipata di individuazione delle scelte. Non ci riferiamo tanto alla generalizzazione del metodo degli accordi di programma anche in variante della legge urbanistica della Regione Veneto (n.11/2004), che è pur sempre piccola programmazione, quanto al concorso “nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”, di cui parla l'art. 5 della stessa legge, come modalità ordinaria di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per Regioni, Province e Comuni.

Nel disporre in tema di procedimento di formazione del piano strategico di un ente territoriale che nasce ora per la prima volta, la previsione di una partecipazione “qualificata”, in termini di concorso all'individuazione degli obiettivi, sembra una strada obbligata. Tutti gli statuti fin qui approvati prevedono un procedimento ispirato al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, ma alcuni più impegnativamente parlano di confronto con le organizzazioni pubbliche e private presenti nel territorio (Bari); di condivisione oltre che con i Comuni, con le realtà socio economiche del territorio (Firenze); di “confronto, nell'elaborazione e nell'aggiornamento del piano strategico con le autonomie funzionali, con le forze economico sociali e gli operatori di settore, con le associazioni culturali e ambientaliste e, più in generale, con i cittadini sui quali il piano produce i suoi effetti, in particolare nel Forum metropolitano della società civile” (Milano).

In conclusione, con tutti i *caveat* possibili su procedure di partecipazione e confronto, se non di condivisione, che possono essere attuate nei modi più diversi e che sfuggono agevolmente al controllo di legittimità, non ci sentiamo di sottoscrivere che, con la codificazione del piano strategico, scompare – per così dire – la governance e si entra nell'arido government. Come dire che si perde il “bello” dei piani strategici volontariamente costruiti dai comuni con l'insieme degli attori economici e sociali e si entra nell'aridità e nell'autoreferenzialità dell'ordinaria amministrazione pubblica. Quel piano strategico era un piano debolissimo, che non è nemmeno mai entrato nelle previsioni degli statuti comunali. La sua forza eventuale poteva derivare dalla spinta trainante di particolari eventi (Olimpiadi) che hanno poi le loro procedure, i loro finanziamenti. Il piano strategico metropolitano ha invece un'efficacia giuridica che come vedremo si impone su di ogni altra attività della CM e all'interno della CM. E può essere fruttuosamente costruito con una vera partecipazione.

L'enfasi posta sulla partecipazione della società organizzata (dell'intero territorio metropolitano) non può farci dimenticare la partecipazione istituzionale, quindi il ruolo dei comuni e della Conferenza metropolitana, che comprende tutti i sindaci del territorio. Il piano strategico li riguarda tutti, nei progetti di sviluppo e nei piani di tutela. Dovrà essere quindi “condiviso con i comuni” (così lo Statuto di Firenze). Questo anzi è l'aspetto più delicato di un lavoro programmatico di per sé difficile e inusuale.

Si dovrà decidere nello Statuto, o in un regolamento, sia la maggioranza con la quale il piano strategico dovrà essere approvato dal Consiglio metropolitano, sia se il procedimento



comprenderà anche il parere della Conferenza metropolitana, che ha un ruolo propositivo e consultivo.

5. Il contenuto del piano strategico. Piano strategico e funzione fondamentale della promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Piano strategico e zone omogenee – lo sviluppo differenziato ed insieme omogeneo del territorio

Il proposito della pianificazione strategica non è dunque di intervenire sulla contingenza, o rispetto a situazioni determinate, ma di individuare gli interessi che, nel medio lungo periodo, potranno costituire le priorità di azione delle nuove amministrazioni territoriali, sia della CM sia dei comuni che ne fanno parte.

Prima di parlare di efficacia del piano, parliamo di contenuti. Ci sono indicazioni sul contenuto nella legge? Vi sono, sia indirettamente, presupponendosi che siano implicitamente richiamate le esperienze dei precedenti piani strategici comunali. Sia esplicitamente, con il collegamento contenuto nella lett. e) del comma 44, tra promozione dello sviluppo economico e piano strategico: “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la *vocazione* della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lett. a)”. Sia infine in via derivata dalle materie di cui si occupano le funzioni fondamentali della CM, che non possono non essere esercitate, ed implicano tutte scelte di lungo termine.

La vocazione della città metropolitana non è espressione vaga, indica una scelta tra le possibili direzioni di crescita. Non indica un piano di soli “valori”. Che saranno certo presenti, ma insieme con gli obiettivi.

Per quanto non sia scritto nella legge, sembra logico ritenere che nell’elaborazione del piano strategico si debba seguire, prima ancora che i singoli obiettivi, un criterio generale di crescita e miglioramento diffuso ed omogeneo del territorio metropolitano; criterio insito nella stessa individuazione di quell’area come caratterizzata da una situazione di crescita di carattere “urbano”. Nello stesso tempo la legge 56 evidenzia la possibile esistenza all’interno del territorio metropolitano, di zone differenziate [comma 11, lett. b) a proposito della disciplina dei rapporti tra città metropolitana e comuni] e di zone omogenee al loro interno e differenziate dal restante territorio [con la possibile previsione di appositi organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana (comma 11, lett. c)]. Entrambi questi aspetti, ma soprattutto il secondo, si riflettono sul possibile contenuto del piano strategico. “E se il vero valore della pianificazione strategica sta nella capacità di attivare tutte le risorse (istituzionali, economiche e sociali) che agiscono nelle diverse aree, anche sub-metropolitane, non si può non considerare come la ricerca di una soluzione di sistema debba saper cogliere e assecondare le specificità e le vocazioni territoriali, e quindi ridisegnare la mappa dell’amministrazione su linee reali e non immaginarie, o rinascimentali, o pensate – come quelle degli attuali confini provinciali – solo per



il decentramento di funzioni statali” (D. DONATI, *Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica*, in *Il nuovo governo dell’area vasta*, a cura di A. STERPA, Jovene, 2014). In una parola, il piano strategico è anche la sede in cui ripensare la geografia amministrativa, cioè gli ambiti in cui devono essere organizzati e strutturati i servizi e le funzioni amministrative.

6. Rapporto tra pianificazione strategica, pianificazione territoriale e altri piani.

Le esperienze di pianificazione provinciale degli ultimi decenni nell’affrontare l’assetto dell’area vasta, nonostante i ritardi, le inefficienze e le lungaggini dei processi di pianificazione realizzati, hanno avuto il merito di utilizzare un metodo di governo intermedio che ha elevato lo sguardo su un territorio più ampio e variegato rispetto a una strumentazione urbanistica comunale rivolta prevalentemente alla città edificata. La previsione legislativa ha potenziato lo strumento del piano provinciale, eliminando nel piano territoriale della città metropolitana il riferimento al coordinamento e assegnandogli la possibilità di introdurre “vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano”. La dizione della norma non è ambigua, segnando chiaramente il superamento del PTC provinciale (che le province conservano), ma d’altro canto non è sufficiente ad autorizzare le CM ad utilizzare il nuovo strumento, occorrendo l’adeguamento della legislazione regionale al nuovo scenario istituzionale e funzionale.

Qui interessa mettere in rilievo i rapporti tra piano strategico, piano territoriale della Cm ed altri suoi piani. Se le strutture di comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture saranno tutte comprese nella pianificazione territoriale, altri piani si renderanno necessari, per la mobilità e viabilità, per i servizi di rilevanza economica (è la città metropolitana che organizza quelli di interesse economico che hanno un ambito metropolitano), per i lavori pubblici. Non soltanto la pianificazione territoriale, ma ogni altra forma di pianificazione dovrà dimostrare la propria *coerenza* con il piano strategico.

Vi sono sufficienti ragioni per ritenere che i casi di incoerenza potranno dar luogo a illegittimità, e non soltanto a divergenza politica, dei piani, e più in generale delle determinazioni che si discostano.

7. Efficacia di indirizzo. Che vuol dire?

Ora possiamo esaminare l’efficacia del piano triennale. Che è atto di indirizzo, in senso sia positivo sia negativo. Ciò che si deve realizzare e ciò che – di contrastante – non si deve né prevedere né realizzare. Laddove atto di indirizzo dignifica che contiene obiettivi e non prescrizioni dettagliate sulle modalità per raggiungerli. Per rendere concreta tale potenzialità e rendere giustiziabile il vincolo, occorre prevedere nello statuto e negli atti conseguenti che tutti gli altri atti della CM debbono andare nella direzione di attuare il piano strategico e non di contraddirvi. In tal modo si potrà invocare contro il discostamento anche la violazione di una norma statutaria.



Gli statuti fin qui approvati si sono posti il problema e hanno dato risposte diverse. Ad esempio, lo Statuto della CM di Bari dice: “il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali (omissis) *si conformano alle priorità* di intervento indicate nel piano strategico”. Lo Statuto della CM di Milano usa formule sfumate: “Il piano strategico costituisce *la cornice di riferimento* generale dell’azione della città metropolitana. Gli atti di pianificazione e gli atti di carattere generale della città metropolitana *mettono in evidenza* con specifica motivazione le loro *relazioni con il piano strategico*” (art. 37). Ma ha il merito di aver collegato il piano strategico al DUP (art. 6), anche se ancora con una formula sfumata (“Il bilancio di previsione della città metropolitana, con allegato il Documento unico di programmazione (omissis) ferma restando la relativa disciplina di legge, è *correlato* nella sua impostazione al piano strategico”).

Il problema è, semmai, altro. Per il contenuto stesso del piano, il vincolo riguarderà – come si è detto - per lo più l’obiettivo, e non le modalità per raggiungerlo. Tanto più il piano strategico avrà disposizioni concrete e precise, tanto più facile sarà evidenziarne il carattere vincolante. Un po’ come succede per le direttive europee, che vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ma se contengono previsioni strutturate come norme immediatamente applicabili, la loro vincolatività diviene totale.

8. Per concludere

Abbiamo provato a delineare una lettura giuridico istituzionale del piano strategico. Non ci nascondiamo la difficoltà del compito che attende gli amministratori e, soprattutto, non ci nascondiamo che le previsioni normative potranno avere le attuazioni più diverse, sia in termini di azioni, sia in termini di omissioni. Ad esempio, la scelta di redigere un piano strategico ricco di valori, ma povero di contenuti concreti; lo stesso rinvio dell’adozione del piano strategico; e del piano territoriale, grazie all’esistenza del PTPC, consentirà di evitare per un po’ il problema delle ricadute sui comuni metropolitani. In attesa che il nuovo meccanismo decisionale svolga il suo rodaggio. E che la città metropolitana acquisti autorevolezza.

Adriana Vigneri

E’ stata professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università Ca’ Foscari di Venezia

E’ stata deputato e Sottosegretario agli Interni e alla Funzione Pubblica.



Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione ASTRID – Roma

Fa parte del Comitato Direttivo dell'Associazione di Politica dei Trasporti – SIPOTRA

Note

[1] Con l'espressione atto politico si intende un atto da cui derivi – nel caso di violazione –soltanto responsabilità di tipo politico (sfiducia, non rielezione). Si può intendere anche – secondo una notissima definizione – atto libero nel fine, non vincolato nei propri fini da atti superiori. Il piano strategico non è un atto politico in nessuno dei due significati. Non è politico perché crea vincoli giuridici, e non è politico perché vincolato da atti decisionali e programmatori che lo sovrastano (le decisioni della regione per la parte di sua competenza). Lo avverte lo stesso comma 44, che dopo aver attribuito la funzione fondamentale del piano strategico, aggiunge “nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza”.